

COMUNE DI LAINATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Delibera C.C. N. 25 del 06/04/98

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II. - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo
- Art. 5 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Installazione di tende solari
- Art. 10 Installazione di vetrine
- Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Mercati di gente d'affari
- Art. 14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 15 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 17 Collocamento di condutture

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 18 Disposizioni di carattere generale
- Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 21 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 22 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 23 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 24 Sgombero della neve
- Art. 25 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 26 Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche
- Art. 27 Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 28 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 29 Divieto di lavorazione legna

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30 Manutenzione degli edifici

Art. 31 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Art. 32 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 33 Ornamento esterno ai fabbricati

Art. 34 Depositi in proprietà privata

Art. 35 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Art. 36 Spolveramento di panni e tappeti

Art. 37 Tutela patrimonio arboreo

Art. 38 Bestie macellate e trasporto carni

Art. 39 Sacchi e cassonetti con rifiuti solidi urbani

Art. 40 Viali e giardini pubblici

Art. 41 Vasche e fontane

Art. 42 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

Art. 43 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

Art. 44 Inquinamento acustico

Art. 45 Esercizio dei mestieri, attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali

Art. 46 Installazione di macchinari

Art. 47 Produzione di odori, gas, vapori e polveri nauseanti o inquinanti

Art. 48 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Art. 49 Rumori nei locali pubblici e privati

Art. 50 Uso di strumenti sonori

Art. 51 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 52 Suonatori ambulanti

Art. 53 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 54 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Art. 55 Suono delle campane

Art. 56 Rumori originati dai veicoli a motore

Art. 57 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Art. 58 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 59 Sostanze infiammabili, combustibili e/o pericolose

Art. 60 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 61 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art. 62 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

- Art. 63 Fucine e forni
- Art. 64 Uso di fiamma libera
- Art. 65 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 66 Conduzione, detenzione e comportamento verso gli animali
- Art. 67 Strumento da taglio
- Art. 68 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 69 Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 70 Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 71 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 72 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 73 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 74 Materiale di demolizione
- Art. 75 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 76 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 77 Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Art. 78 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII. - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 79 Orari degli esercizi ed esposizione dei prezzi
- Art. 80 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 81 Vendita e scorta delle merci
- Art. 82 Vendita del pane
- Art. 83 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 84 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 85 Esalazioni di merce
- Art. 86 Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 87 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 88 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 89 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 90 Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 91 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 92 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 93 Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 94 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 95 Esercizio di guide pubbliche
- Art. 96 Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 97 Baracche per pubblici spettacoli

Art. 98 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X. - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 99 Cortei funebri

Art. 100 Processioni - Manifestazioni

CAPO XI. - SANZIONI

Art. 101 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 102 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 103 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 104 Sospensione delle licenze

CAPO XII. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 Disposizioni transitorie

Art. 106 Entrata in vigore

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità', disciplinando attività' e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, muniti di idoneo documento, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

L'accesso ai luoghi di cui sopra è consentito agli appartenenti alle forze di polizia nei limiti e secondo le modalità delle leggi vigenti.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e sottosuolo

1. E' vietato accendere fuochi o lasciare fuoco acceso salvo che in luoghi dove il fumo sfoghi in un apposito camino e non vi sia pericolo di danno o fastidio alle persone o cose.
2. E' comunque tassativamente vietato accendere fuochi per bruciare rifiuti di qualsiasi natura , compresi i rami o altro materiale derivante da potatura o manutenzione del verde;
3. Gli impianti termici sia civili sia industriali devono essere mantenuti in buono stato e sottoposti a controlli periodici secondo la normativa vigente;
E' obbligatorio procedere alla spazzatura dei camini nei casi previsti dalla specifica normativa sulla conduzione degli impianti termici.
Tutte le caldaie devono essere dotate di un regolare libretto, in cui vengono annotati sia l'analisi dei fumi sia le operazioni di manutenzione.
Le norme di costruzione dei camini e dei tubi di esalazione sono quelle stabilite dal regolamento di igiene locale approvato;
Tutti i motori a combustione interna devono produrre emissioni conformi e nei limiti della normativa vigente;
4. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque e' disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.
5. Nel suolo e nel sottosuolo non è ammesso alcun tipo di sversamento di sostanza inquinante liquida o gassosa, né immissione di sostanze inquinanti solide.
Per uso agricolo è ammessa l'immissione di sostanze solide o liquide nei limiti dell'attività specifica .
6. E' vietato sotterrare qualsiasi genere di rifiuto.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche non potranno avere luogo se non previa autorizzazione dell'organo comunale preposto.

Dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, le modalità per l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

L'autorità comunale può disporre, con apposita ordinanza, la rimozione delle occupazioni abusive, assegnando un termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando le spese di rimozione e custodia dei materiali al responsabile .

Art. 6.

Modalità' per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito e ripristinato da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.

Scarico di rifiuti, rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami, detriti e rifiuti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile sono ammessi esclusivamente quando non arrecano disturbo oltre la normale tollerabilità.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi e pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. In ogni caso dovrà essere assicurata una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In caso di inosservanza delle predette prescrizioni, oltre alle sanzioni previste, potrà essere revocata l'autorizzazione rilasciata.

Art. 9.

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la misura di 1,25 mt. e in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,25.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1.25. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10.

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, interamente a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.**Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate. In occasione di manifestazioni particolari potranno essere consentite occupazioni temporanee di sole merci non alimentari.

Art. 12.**Commercio su aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalle leggi specifiche in materia e relativi regolamenti di esecuzione, ed e' consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità' per esso stabiliti.

Art. 13.**Mercati di gente d'affari**

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località' dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì' tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 14.**Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità' comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà' essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 15.**Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può' essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità' agli incroci e curve e dovrà', al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà' essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità' e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché' di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà' l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando cio' occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà' essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e cio' sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà' principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì', concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità' per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbe e potature e di frutta, materiale di demolizione e qualsiasi rifiuto anche di piccole dimensioni, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 19.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, e a tutti coloro che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie, banchetti o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto o compiere atti che possano comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 22.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 23.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale deve essere effettuato in modo da evitare dispersioni, anche sotto forma di polvere. Per le sostanze polverose o soggette a facile dispersione come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto ed il carico dovrà esser convenientemente coperto.

Per le altre sostanze, il trasporto dovrà essere effettuato con idonei sistemi di ancoraggio del carico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno consegnato o ricevuto le merci od oggetti .

Art. 24.

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà' essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Quando si formano ghiaccioli pendenti dalle sporgenze delle case sullo spazio pubblico i proprietari e inquilini delle case stesse debbono immediatamente rimuovere il pericolo facendo cadere con debite precauzioni i ghiacci pendenti.

Art. 25.

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26.

Divieto dell'esercizio di attività' artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività' o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità' competente.

Art. 27.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, ai sensi del regolamento di igiene.

Il transito di gruppi di animali potrà' essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà' le strade da percorrere e le modalità' da adottare.

E' obbligatorio dotare i mezzi di trasporto degli animali di adeguati accorgimenti che ne garantiscano la salute in ogni situazione comunque assicurando il rispetto delle disposizioni di legge.

Gli accompagnatori di cani devono impedire l'insudiciamento ed imbrattamento del suolo.

In caso contrario dovranno provvedere a ripulire il luogo insudiciato.

In caso di inottemperanza l'Autorità' comunale potrà' provvedere direttamente, salvo rivalsa verso gli inadempienti.

Art. 28.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 29.

Divieto di lavorazione della legna

Sul suolo pubblico e' vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, qualora si ravvisi una situazione di pericolo .

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 31

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potrà' essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia la soprintendenza delle Belle Arti può concedere caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità'.

Art. 32.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà' anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 33.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 34.

Depositi in proprietà' privata

Nelle proprietà' private esposte alla pubblica vista e' consentito il collocamento od il deposito di materiali, che non nuoccia all'estetica ed al decoro della città'.

L'Autorità comunale può invitare il proprietario ad eliminare eventuali situazioni ritenute inadeguate.

Art. 35.

Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati.
E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 36.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà' consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 37.

Tutela del patrimonio arboreo.

I proprietari dei giardini o terreni fiancheggianti le vie o piazze pubbliche dovranno provvedere affinché i rami non fuoriescano dalla proprietà privata, oltre la lunghezza del marciapiede e per un'altezza che non ostacoli il passaggio dei pedoni e non copra la segnaletica stradale .

Il proprietario deve provvedere a raccogliere foglie, rami, frutti e quant'altro cada sul suolo.

La tutela del patrimonio arboreo presente entro i confini comunale è disciplinato da quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale

Art. 38.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto e' prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 39.

Sacchi e cassonetti con rifiuti solidi urbani

- 1) E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
- 2) E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici, provvedendo alla loro differenziazione, così' come previsto dalle disposizioni ,utilizzando i sacchetti conformi a quelli indicati dall' Autorità Comunale.
- 3) Tutti i cittadini e amministratori di stabili che utilizzano cassonetti portarifiuti sono tenuti a ottemperare alle seguenti disposizioni:

- a) il cassonetto deve essere collocato all'interno della proprietà' e comunque nell'area di pertinenza della stessa e collocato all'esterno con le stesse modalità' dei sacchetti contenente i rifiuti solidi urbani in modo da non intralciare la circolazione e collocato all'interno della proprietà' subito dopo lo svuotamento;
- b) all'interno devono essere depositati solamente i sacchetti indicati dall'Amministrazione comunale contenenti la porzione secca;
- c) Il cittadino è tenuto a mantenere pulito il suolo pubblico su cui viene collocato il cassonetto.
- 4) E' vietato l'abbandono di rifiuti accanto alle campane di raccolta esistenti sul territorio, nonché l'abbandono degli stessi all'ingresso del centro di raccolta istituito dall'Amministrazione comunale.
- 5) Il centro di raccolta rifiuti è usufruibile esclusivamente dai cittadini residenti nel Comune .
E' vietato l'accesso nello stesso da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 40.

Viali e giardini pubblici

Ai parchi , ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi di proprietà' comunale è dato libero accesso secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato:

1. l'accesso e la circolazione con veicoli a motore , ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali , strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap.
 - mezzi di soccorso
 - mezzi di vigilanza in servizio.
 - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione .
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni
 - mezzi per attività' di commercio ambulante , in possesso delle prescritte autorizzazioni.
 - biciclette , monopattini ed altri mezzi non motorizzati possono circolare a passo d'uomo
2. introdurre animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola;
3. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
4. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite;
5. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti,rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- 6 . collocare , baracche, panche ed altre cose fisse;
7. dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità';
8. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
9. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere , compresi i cartelli segnaletici.
10. introdurre animali selvatici senza l'assenso della Amministrazione Comunale .
11. sostare per picnic salvo che nelle aree attrezzate ove cio' è consentito con segnalazioni in loco
12. calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 41.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì' vietato introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 42.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità'

E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico sulle panchine pubbliche e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità'.

Art. 43.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà' privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà' essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, secondo le modalità' previste dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V.
QUIETE PUBBLICA

Art. 44.
Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 45.
Esercizio di mestieri, attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

1. Non e' consentita l'attivazione, nei centri abitati, di esercizi rumorosi relativamente a mestieri, attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali .
Chi esercita tali attività con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Salva autorizzazione del Sindaco, e' vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino, nonché nei giorni festivi.
3. Nella vicinanza, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, biblioteche, e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessita' contingente da autorizzarsi di volta in volta.
Il Sindaco può' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo arrecano particolare molestia.
4. I servizi comunali competenti, d'ufficio o a seguito di reclamo da parte dei cittadini interessati, accertano, con l'ausilio del personale per legge preposto, la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o li riducano entro i limiti di legge, anche con riguardo all'orario di svolgimento dell'attività.
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, ordina il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può' vietare l'esercizio dei mestieri, attività produttive, sportive e postazioni di servizi commerciali polifunzionali rumorosi ed ordinarne il trasloco .
Nel caso di servizi pubblici essenziali, i provvedimenti di cui sopra sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sono fatti salvi i poteri degli organi dello Stato, in base alle leggi vigenti, preposti alla tutela della sicurezza pubblica.
5. i servizi tecnici comunali devono osservare il rispetto della normativa posta a tutela dell'inquinamento acustico nell'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nei provvedimenti comunali che abilitino all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e quelli autorizzativi all'esercizio di attività produttive.
Le domande di licenze o di autorizzazioni all'esercizio di tali attività per le quali si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa di settore, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e devono ottenere il nulla-osta dell'ufficio comunale competente per l'ambiente.
6. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà' essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento urgente dell'azienda in altra sede.
Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
7. Nel caso di attività temporanee e di manifestazioni in luogo di pubblico spettacolo o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobili, l'organo comunale competente potrà emanare un provvedimento autorizzatorio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'attività non deve comunque creare disturbo alla quiete pubblica oltre la normale tollerabilità, anche in relazione agli orari e all'ubicazione della stessa;

- b) l'emissione sonora non deve protrarsi inderogabilmente oltre le ore 24.00;¹
8. l'esposizione al rumore nei locali di pubblico spettacolo deve essere conforme ai limiti imposti dalla legge.

Art. 46.

Installazione di macchinari

1. Le attività, escluse quelle di tipo domestico, che richiedono l'impiego di macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e', di massima, vietato.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale.
2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
La concessione della autorizzazione suddetta e' fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.
Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
3. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
4. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
5. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

¹ Così riformulato con deliberazione C.C: n. 35 del 30.4.99

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 47.

Produzione di odori, gas, vapori e polveri nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione nel territorio comunale di odori, gas, vapori e polveri nocive alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità'.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco adotta i provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario e/o degli organi regionali competenti, la sospensione attività' inquisita, fino al raggiungimento dei risultati richiesti.

Art. 48.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità' e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità' comunale ha facoltà' di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

Art. 49.

Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
2. Durante l'apertura dei locali pubblici il titolare dell'esercizio dovrà provvedere affinché vengano evitati assembramenti di persone e rumori all'esterno del locale stesso, tali da recare disturbo al vicinato.

Art. 50.

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e in caso di emergenze. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà' di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità', siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
2. L'uso di sistemi di allarme delle abitazioni o stabili devono essere a norma di legge e devono produrre un suono modulato e protratto in via continuativa per non oltre 10 minuti. I proprietari delle abitazioni o degli stabili, in caso di prolungata assenza, devono provvedere ad affidarne la custodia a persona di fiducia, facilmente reperibile in caso di necessità dovuto al suono dell'allarme.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità' sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, la pubblicità' a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione è consentita previa autorizzazione nelle forme stabilite nel regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità', ed è vietata dalle ore 21.00 alle 8.00 e parimenti vietata in prossimità' di scuole, chiese ed edifici pubblici.

Art. 51.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 20 alle ore 8, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più' possibile il rumore.

Art. 52.

Suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi qualora arrechino disturbo per chi lavora, studia od e' ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più' di 15 minuti, ne' successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Art. 53.

Schiamazzi, grida e canti .sulle pubbliche vie

Sono vietate :

1. le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.
2. Le grida smodate dei rivenditori di merci, anche se regolarmente autorizzati, all'interno dei locali aperti al pubblico e l' uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art 54.

Detenzione di cani o altri animali.

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza .

Art. 55.

Suono delle campane

Il suono delle campane e' proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed eventuali segnali orari.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 56.

Rumori originati dai veicoli a motore.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o in aree private comprese nelle zone urbane, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori inutili.

Art. 57.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 58.

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi e' consentita solo alla periferia della Città' e negli spazi, preferibilmente attrezzati, che saranno stabiliti dalle autorità' comunali.

**CAPO VI.
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

Art. 59.

Sostanze infiammabili, combustibili e/o pericolose

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché'

depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale, rilasciata previo eventuale parere dei Vigili del Fuoco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

2. Le sostanze pericolose infiammabili utilizzate in campo industriale o in deposito presso aziende di servizio devono essere munite di "certificato di prevenzione incendi".
3. Le sostanze pericolose tossiche o corrosive devono essere oggetto di denuncia e controllo da parte delle autorità competenti, le quali devono dare opportuna conoscenza al Comune.

Art. 60.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di notevole capienza dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali posseggono i requisiti tecnici necessari a garantire la sicurezza, individuati dall'autorità competente.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 61.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovansi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas*

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 62.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 63.

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. Per le potenzialità termiche superiori al limite delle norme per la prevenzione incendi, è necessaria l'approvazione dei Vigili del Fuoco ed il rilascio del relativo certificato.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 64.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 65.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può', senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò' e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale dettare' le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 66.

Conduzione, detenzione e comportamento verso gli animali .

1. E' assolutamente vietato abbandonare animali sul territorio comunale.
2. E' vietato altresì' catturare animali randagi e/o vaganti fatte salve le catture effettuate, per finalità sanitarie o altro, dal personale del servizio incaricato dal Comune o dell'Azienda USL;
3. E' vietato rendersi responsabili di azioni di crudeltà' nei confronti di animali di ogni specie o sottoporre gli stessi a eccessive fatiche ovvero lavori non compatibili con le loro caratteristiche o in ogni modo porre in essere comportamenti che contrastino con le vigenti disposizioni legislative.
4. E' vietato detenere animali in condizioni igieniche tali da causare nocimento alla salute e alla quiete delle persone e degli animali stessi , fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge.
5. E fatto obbligo a chiunque possiede animali , assicurare agli stessi una nutrizione adeguata alla specie nonché' fornire spazi sufficientemente illuminati e dotati di acqua potabile.
6. E' obbligatorio nel caso di cani tenuti alla catena dotare la stessa di una lunghezza media di 4 metri fissata ad un cavo aereo , così' da consentire all'animale di muoversi liberamente e raggiungere contenitori separati per cibo e acqua, e' obbligatorio inoltre in questi casi disporre di ripari sufficientemente rialzati dal suolo , coperti su almeno tre lati e realizzati in modo da garantire sufficiente riparo alle intemperie.

Per i cani custoditi in appositi recinti, la misura dei recinti stessi deve essere minimo mq. 2x3 per ogni soggetto di piccola e media taglia e di mq. 4x4 per ogni soggetto di grossa taglia.

7. Tutti gli animali non potranno essere trasportati, né introdotti in città se non con veicoli idonei e con ogni precauzione atta ad impedire il maltrattamento e la fuga degli stessi ed ogni danno ai terzi.
8. I proprietari di cani detenuti in giardini privati devono adottare gli accorgimenti necessari ad evitare che gli stessi siano causa di pericolo o di danno per le persone.
9. La detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica è comunque proibita;
10. E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio comunale spettacoli od altri trattenimenti pubblici o privati che comportino maltrattamenti ad animali.
11. L'esposizione e la vendita di animali di affezione o canori od ornamentali in locali o luoghi pubblici durante mercati, sagre, fiere, manifestazioni pubbliche in genere sono consentiti solo se gli stessi sono alloggiati in gabbie di volume proporzionale alle dimensioni corporee, riparate dal sole e dalle intemperie e provviste di acqua e cibo.

Nel caso di mostre regolarmente autorizzate, gli animali dovranno essere custoditi e/o tenuti al guinzaglio dal proprietario o dall'affidatario.

12. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. I cani circolanti senza museruola o che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
13. E' proibito impedire l'accalappiamento dei cani e favorire la fuga di quelli accalappiati.
14. E' vietato aizzare i cani tra loro o contro le persone ed in qualunque modo irritarli od impaurirli se non a scopo di difesa.
15. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli stessi all'anagrafe canina presso l'ASL di competenza.
16. La detenzione di animali esotici e l'allevamento in genere sono soggetti alla normativa vigente.

Art. 67.

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 68.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può' effettuarsi se alle estremità' non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Il trasporto di materiale pericoloso dovrà avvenire:

- a) le bombole di gas compressi, sia piene che vuote, dovranno essere trasportate debitamente ancorate e con le dovute protezioni alle valvole. Le bombole dovranno riportare le colorazioni previste dalla vigente normativa, al fine di poter individuarne il contenuto;
- b) il trasporto delle altre merci pericolose deve avvenire su idonei veicoli, dotati di apposito pannello arancione e di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.

Art. 69.

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 70.

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 71.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 72.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 73.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. È fatto d'obbligo adottare tutte le cautele necessarie per rimuovere qualsiasi pericolo di danno alle persone delimitando il luogo destinato all'opera con idonea recinzione atta ad impedire l'accesso, di altezza di almeno mt 2,00 . Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terra' acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.
4. In posizione visibile dall'esterno dovrà essere apposto un apposito cartello a fondo chiaro delle dimensioni minime di mt. 0,70x 1 su cui dovranno essere indicati gli estremi della licenza edilizia e dei responsabili ai sensi di legge .
Per i lavori soggetti a dichiarazione di inizio attività dovrà essere posto un cartello delle dimensioni minime mt. 0,50x0,70 indicando gli estremi del proprietario e dei responsabili ai sensi di legge.
5. La licenza di costruzione o ogni altro titolo alla stessa dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità sul luogo di esecuzione dei lavori;

6. Devono comunque essere garantiti i passaggi per i pedoni e per le persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 74.

Materiale di demolizione

1. Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno alle cose ed alle persone delimitando l'area dei lavori.
2. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro ma i materiali dovranno essere portati o fatti giungere a terra entro panieri o secchi o convogliati mediante appositi condotti.
3. Il proprietario è tenuto alla sollecita pulizia delle aree pubbliche eventualmente investite da detriti e polveri .

Art. 75.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 76.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 77.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

Art. 78.

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico e' vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
 - 2) salire e scendere quando la vettura e' in moto;
 - 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in localita' diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - 7) occupare più' di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - 8) sputare all'interno delle vetture;
 - 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - 12) portare cani o altri animali se non custoditi in un apposito contenitore;
 - 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità' o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell' Autorità' comunale, chiedere l'elemosina.
- E' fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il persona di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 79.

Orari degli esercizi ed esposizione dei prezzi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

I prezzi di tutte le merci destinate alla vendita devono essere indicati, salvo eccezioni previste dalla legge .

Art. 80.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 81.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 82.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 83.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, e' vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 84.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 85.

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 86.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 87.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art. 88.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'organo comunale competente potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali per motivi di interesse pubblico e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi vigenti.

Le leggi di settore disciplinano i casi in cui, oltre alla sanzione pecuniaria, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività”

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 89.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' consentito nelle localita' e nei giorni stabiliti dalle autorita' comunali.

Art. 90.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attivita' dovra' darne partecipazione all'Autorita' comunale.

Art. 91.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui e' vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 92.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) e' soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 93.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono soddisfare ai requisiti previsti dal locale regolamento di igiene

CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 95.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida e' subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità dell'area monumentale di Villa Litta debbono richiedere autorizzazione al Sindaco.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare, in modo visibile, la tessera di riconoscimento con i dati di identificazione e fotografia.

Art. 96.

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 97.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza dell'organo comunale competente, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari e' vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

Art. 98.

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata con una dichiarazione di volontà da parte del titolare di prosecuzione dell'attività. Nel caso sia previsto il pagamento della tassa di concessione comunale, la dichiarazione è sostituita dal pagamento della stessa.

L'organo comunale competente con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 99.

Cortei funebri

I cortei funebri, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario piu' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorita', i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 100.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari e le prescrizioni preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

Art. 101.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita nei minimi e massimi:

- a) da L. 40.000 a L. 400.000 per le violazioni degli artt. 4 commi 1-2-3, artt. 5, 23, 37, 41, 42, 60, 61, 62,63, 64,65, 67,68, 69, 70, 71;
- b) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per le violazioni dell' art. 45 commi 1-2-3-4, artt. 46, 47 ,49 e art. 66;
- c) da L. 150.000 a L. 1.500.000 per le violazioni degli artt. 73, 74, 76
- d) da L. 200.000 a L. 2.000.000 per la violazione prevista nell'art. 4 commi 5-6 , art. 7, art. 45 comma 6, artt. 50, 54, 56, 59.

Tutte le violazioni degli altri articoli saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 300.000.

- e) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per la violazione prevista nell'art. 45 comma 7.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento e' ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perche' non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 102.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco puo' ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N. 142, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 103.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreche' le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorita' competente.

Art. 104.

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sara' inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosita' del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potra' protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 105.

Disposizioni transitorie

Gli atti, le opere e le situazioni che, per l'osservanza del presente regolamento, richiedono adempimenti, esecuzioni e regolarizzazioni possono essere sanate nel termine di sei mesi dalla data di vigenza del regolamento stesso, salvo definizione di nuovi termini, in accordo con i competenti uffici comunali, nel caso di impossibilità oggettiva a provvedere entro detto termine.

Art. 106.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'art.17 comma 33 della legge 127 del 15.5.1997 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.